



REGOLAMENTO CONSULTA DEGLI STUDENTI

Indice generale

Art. 1 - Istituzioni della Consulta

Art. 2 - Funzioni della Consulta

Art. 3 - Convocazione della Consulta degli Studenti

Art. 4 - Presidente della Consulta degli Studenti

Art. 5 - Delibere

Art. 6 - Verballi

Art. 7- Assemblee studentesche

Art. 8 - Procedure elettorali per la composizione della Consulta degli studenti

Art. 9 - Elettorato attivo e passivo

Art. 10 - Commissione di Seggio

Art. 11 - Modalità di voto

Art. 12 - Metodo d'elezione

Art. 13 - Norme finali

Art. 1 - Istituzioni della Consulta

La Consulta degli **Studenti di Accademia Dam Academy** è costituita da rappresentanti degli studenti eletti in numero tre, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. n.132/2003.

Art. 2 - Funzioni della Consulta

La Consulta degli studenti di Accademia **Dam Academy** ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra tutti gli studenti e di esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

La Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, coerentemente con l'art. 12 del D.P.R. n.132 del 2003.

La Consulta degli Studenti inoltre può promuovere iniziative culturali e può gestire i rapporti fra le componenti studentesche dell'Accademia; può promuovere il confronto e la discussione fra tutti gli studenti riguardo a tutto ciò che concerne l'istruzione;

Nella prima riunione utile dalla sua formazione, la Consulta degli Studenti elegge un rappresentante, in seno alla stessa, quale componente del Consiglio Direttivo in relazione alle istanze di volta in volta presentate.

Nella prima riunione utile dalla sua formazione, la Consulta degli Studenti elegge due rappresentanti, in seno alla stessa, quali componenti del Consiglio Accademico in relazione alle istanze di volta in volta presentate.

In caso di perdita dei requisiti da parte dei membri studenteschi designati per prendere parte agli organi di governo dell'Accademia, la Consulta degli studenti ne elegge i sostituti alla prima riunione utile.

Art. 3 - Convocazione della Consulta degli Studenti

La Consulta degli Studenti è convocata, in prima seduta, dal Direttore Generale dell'Accademia **Dam Academy** entro 20 giorni dal completamento delle operazioni elettorali; a partire dalla seconda seduta sarà seguita la procedura prevista dal presente regolamento.

La Consulta si riunisce periodicamente in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'Accademia stessa. Delle riunioni viene redatto un verbale pubblico inizialmente affisso in bacheca della Consulta degli Studenti e successivamente custodito presso la Segreteria Didattica in apposito contenitore.

Su richiesta di uno o più componenti della Consulta degli Studenti, la stessa può invitare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto di voto, persone che direttamente o indirettamente possono portare un specifico contributo alle iniziative programmate alla Dam Academy o alla soluzione di problemi inerenti alla stessa.

La Consulta degli Studenti elegge alla prima riunione a maggioranza assoluta il proprio Presidente, che presiede le riunioni; la votazione avviene attraverso scrutinio segreto. In caso di parità si procederà al ballottaggio.

In caso di impedimento, il Presidente verrà sostituito da uno degli studenti facenti parte della Consulta designato dalla Consulta stessa. Se il Presidente rinuncia all'incarico si procederà a nuova elezione.

La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, sarà recapitato ai componenti della Consulta degli Studenti via e-mail, con preavviso di almeno cinque (5) giorni per le convocazioni ordinarie e 48 ore per quelle urgenti.

La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più 1 dei componenti della Consulta medesima.

Il numero legale per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più 1 dei membri della Consulta.

Il mandato di ogni componente è di durata biennale. Esso può altresì decadere, oltre che per cessazione della carica, per inadempienza ai propri doveri rilevata dalla Consulta degli Studenti stessa, per completamento del percorso di studi in data antecedente al mandato stesso, e per le ragioni previste dallo statuto dell'Accademia tra cui anche quelle disciplinari.

Le elezioni necessarie per coprire i posti eventualmente rimasti vacanti per cessazione avvenuta a qualsiasi titolo, verranno effettuate entro e non oltre due mesi dalla vacanza, per garantire continuità e collaborazione con gli organi istituzionali dell'Accademia.

I membri che subentrano durante il mandato della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato stesso.

Le modalità di elezione sono stabilite dal presente regolamento.

Art. 4 - Presidente della Consulta degli Studenti

Il Presidente è eletto dai membri della Consulta e ne presiede le riunioni definendone l'ordine del giorno.

L'incarico di Presidente ha validità annuali.

Il Presidente ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le sue veci il membro più anziano della Consulta.

La carica di Presidente non è incompatibile con l'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 5 - Delibere

Le delibere sono approvate dalla maggioranza relativa della Consulta degli Studenti.

Le delibere rimangono a disposizione di ogni componente della Consulta degli Studenti che sia interessato a riceverne copia, e restano a disposizione presso la Segreteria Didattica e/o sede della Consulta stessa.

Art. 6- Verbali

Per ogni seduta della Consulta degli Studenti viene redatto, dal segretario verbalizzante designato dalla stessa, il verbale.

Nel verbale devono figurare: l'ordine del giorno, il numero dei membri presenti nell'atto dell'appello iniziale e ogni eventuale variazione nel corso della riunione, il nome dei membri assenti, una sommaria relazione di quanto è avvenuto durante la riunione, riferimenti agli atti e ai documenti

considerati, precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto, esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.

Il verbale una volta redatto, viene trasmesso dal verbalizzante, anche via e-mail, a ogni membro, per le eventuali modifiche e per la successiva approvazione.

Nel caso in cui nei 4 giorni successivi all'invio del verbale, un membro della Consulta non risponda, il Segretario si avvarrà del "silenzio-assenso" considerandolo dallo stesso approvato.

Il libro dei verbali, di cui è responsabile il Presidente della Consulta, è tenuto presso la Segreteria Didattica e/o nell'aula della Consulta. Di ogni verbale approvato deve essere fatta copia originale per il successivo deposito agli atti dell'Istituzione da parte del Presidente della Consulta.

Art. 7- Assemblee studentesche

Le Assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta.

Gli studenti sono convocati in assemblea, previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Accademia che verificherà la disponibilità degli spazi.

Possono intervenire ai lavori dell'Assemblea solo gli allievi regolarmente iscritti dell'Accademia.

La convocazione dell'assemblea avviene con almeno otto (8) giorni di anticipo; l'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno. La convocazione deve indicare gli estremi dell'autorizzazione del Direttore Generale dell'Accademia.

L'avviso dell'Assemblea verrà affisso nella bacheca della Consulta degli Studenti presso la Sede dell'Accademia.

Per il periodo necessario allo svolgersi dell'assemblea, le normali lezioni sono sospese per permettere al corpo studentesco di parteciparvi.

Art. 8 - Procedure elettorali per la composizione della Consulta degli studenti

Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta degli studenti sono indette dal Direttore Generale dell'Accademia con proprio bando che è affisso all'albo dell'Istituzione e/o sul sito web.

Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, all'attenzione della Segreteria Didattica dell'Istituto con le modalità ed entro i termini previsti nel bando.

L'ammissibilità delle candidature è operata dalla Segreteria Didattica. Le candidature ammesse saranno affisse all'albo dell'Accademia e/o sul sito web dell'Istituto in pari data ove rimarranno sino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 9 - Elettorato attivo e passivo

Possono essere candidati tutti gli studenti della **DAM Academy** regolarmente iscritti. Ogni candidato dovrà raccogliere almeno dieci (10) firme di studenti elettori ai fini della sua candidatura. Le firme sono raccolte avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 20/10/98 n. 403, presso la segreteria didattica.

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti della **DAM Academy** regolarmente iscritti.

L'elenco dell'elettorato attivo e l'elenco dell'elettorato passivo sono pubblicati all'albo dell'Accademia dalla Segreteria Didattica almeno sette giorni prima del giorno delle elezioni.

Art. 10 - Commissione di Seggio

Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominata con decreto del Direttore Generale almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per le elezioni.

Non può far parte della Commissione un candidato alla Consulta.

La Commissione di Seggio è presieduta da apposito personale dell'amministrazione, individuato dal Direttore Generale.

La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le controversie che dovessero sorgere nel corso delle operazioni elettorali.

Art. 11 - Modalità di voto

Le operazioni di voto si svolgono in maniera telematica.

Il voto tramite piattaforma web è personale, libero e segreto, la piattaforma non traccia il flusso dei voti ma raccoglie solo i risultati espressi.

L'elettore riceverà nella sua posta elettronica istituzionale il link di accesso al sito portale, tramite il collegamento al website viene accertata l'identità personale che garantisce l'accesso alla cabina elettorale virtuale. Una volta effettuato l'accesso l'elettore troverà la scheda per la quale viene richiesta l'espressione di voto.

Ciascuna scheda elettorale riporta i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati con a fianco di ognuno una casella per la scelta d'espressione di voto.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza in ognuna delle schede elettorali. La preferenza è espressa contrassegnando il pulsante d'opzione posto a fianco del nominativo del candidato che si intende votare, confermando il voto. Effettuata la scelta il partecipante riceve conferma dell'espressione di voto.

Sarà possibile non esprimere alcuna preferenza nel diritto alla libertà di partecipazione selezionando l'apposita risposta "scheda bianca".

Art. 12 - Metodo d'elezione

Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato e risultano eletti i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che immediatamente segue. In caso di parità di preferenze sarà scelto il candidato più anziano di età.

Art. 13 - Norme finali

Le modifiche al presente regolamento devono essere proposte dalla stessa Consulta degli Studenti ed è emanato dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio Accademico che approva.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme generali del Regolamento generale dell'Accademia e la normativa vigente.

